

Allegato 5

Tracciabilità delle biomasse e sostenibilità dei bioliquidi




TRACCIABILITA' DELLE BIOMASSE e SOSTENIBILITA' DEI BIOLIQUIDI

Roma, 15 maggio 2012

Dott. Giuseppe D'Amore
g.damore@mpaaf.gov.it





TRACCIABILITA' BIOMASSE

Riferimenti normativi

DM 2 marzo 2010 definisce le modalità operative per verificare la tracciabilità delle biomasse ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall'art.1, comma 382-quater, della Legge n.296 del 2006

Legge n.99 del 23 luglio 2009 prevede l'erogazione della tariffa onnicomprensiva di € 0,28 per l'energia elettrica prodotta da Oli vegetali puri (OVP) tracciabili ai sensi del Reg.CE 73/2009





Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) definisce le procedure operative per la certificazione della tracciabilità

L'Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura (AGEA) realizza tale procedura secondo le seguenti modalità attuative:

- realizzazione di un portale informatico a cui accedono tutti gli operatori della filiera per quanto riguarda gli Oli vegetali puri (OVP) per il riconoscimento della tariffa di €0,28
- controlli specifici sulle biomasse da filiera impiegate presso ogni singolo impianto che abbia fatto richiesta del coefficiente moltiplicativo $k=1,8$ dei certificati verdi





Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura (AGEA)

AGEA è l'ente naturalmente preposto a verificare i requisiti di tracciabilità richiesti dalla normativa.

In particolare, con l'ausilio delle banche dati dei fascicoli aziendali presenti nel Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN), è possibile disporre di tutte le informazioni relative alla produzione agricola e quelle relative alla destinazione d'uso storica delle particelle coltivate e della loro eventuale variazione d'uso

Per tale motivo AGEA è l'ente preposto ad effettuare la verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilità definiti dal nuovo Sistema di incentivazione delle agroenergie attualmente in fase di emanazione





SOSTENIBILITA' DEI BIOLIQUIDI

Riferimenti Normativi

- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- Direttiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 per quanto riguarda le specifiche a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CE.





Le direttive stabiliscono:

- target nazionali obbligatori al 2020 per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili (per l'Italia 17% rispetto al consumo energetico finale totale)
- un target specifico per il settore dei trasporti (10% di energia consumata nel settore dei trasporti rispetto al consumo di energia da carburanti per autotrazione)
- i criteri di sostenibilità che dovranno soddisfare i biocarburanti per essere conteggiabili per il raggiungimento degli obiettivi nazionali



VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ

Organismo di certificazione riconosciuto dall'UE

Rilascia

1. Certificazione conformità dell'azienda: dichiarazione di essere sotto il controllo di tale organismo:
 - a) Verifica iniziale;
 - b) Verifiche periodiche;
 - c) Rintracciabilità prodotto
2. Dichiarazione conformità materie prime/prodotto:
 - a) Emissioni gas ad effetto serra
 - b) Coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo
 - c) Eventuali coltivazioni in terre pesantemente degradabili o fortemente contaminati
 - d) Indicazioni sull'origine
 - e) Utilizzo rifiuti o sottoprodotti
 - f) Emissioni gas ad effetto serra relative al trasporto
 - g) Eventuale cambio del suolo

Organismo di certificazione accreditato presso il Sistema nazionale di certificazione
istituito ai sensi del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
del 23 Gennaio 2012

1. Organismo di certificazione accreditato da Accredia
2. Organismi di certificazione accreditati effettuano presso gli operatori che aderiscono al sistema di certificazione nazionale, l'attività di verifica delle veridicità delle dichiarazioni di conformità e del certificato di sostenibilità.
3. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore economico una certificazione di conformità dell'azienda.
4. L'operatore economico cedente il prodotto in uscita dalle fasi della catena di consegna del biocarburante, rilascia all'operatore economico successivo, in accompagnamento ad ogni partita, la dichiarazione di conformità relativa alla stessa.
5. L'operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase della catena di consegna del biocarburante rilascia al fornitore, in accompagnamento ad ogni partita, un certificato di sostenibilità.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!